

**STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA DENOMINATA
"SOCIETA' MULTISERVIZI ROVERETO S.R.L."**

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi dell'art. 113 e seguenti del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 nonché ai sensi del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 una società a responsabilità limitata denominata **"SOCIETA' MULTISERVIZI ROVERETO S.R.L."**.

ARTICOLO 2 - CARATTERI DELLA SOCIETA' "IN HOUSE PROVIDING"

La società è a totale partecipazione di capitale pubblico ed opera nel rispetto del modello in house providing stabilito dall'ordinamento interno e europeo e non è ammessa partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

La società indica la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte di soci amministrazioni pubbliche per come individuate dall'art. 2, lett. a), del D.lgs n.175 del 2016 (di seguito "soci amministrazioni pubbliche") negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2, del Codice Civile.

La società quale strumento in house providing di soci amministrazioni pubbliche è altresì soggetta, nelle forme previste dal presente statuto, al "controllo analogo" e al "controllo analogo congiunto" degli stessi, per come definiti all'art. 2 del D.lgs n.175 del 2016.

ARTICOLO 3 - SEDE

La società ha sede in Rovereto (TN).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire l'indirizzo nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta comunque ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 4 - DURATA

La società ha durata sino al trentuno dicembre duemilaottanta, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 5 - OGGETTO

La Società ha per oggetto attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dei soci amministrazioni pubbliche, e precisamente, tra le attività ricomprese nelle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 4 comma 2 del D.lgs n.175 del 2016, ha ad oggetto le seguenti:

1. esercizio e gestione, ai sensi di legge, di farmacie comunali, ivi compresa la fornitura di servizi ad esse affidati in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e/o Provinciale a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza della farmacia; il tutto nei limiti e nei casi

e con le modalità consentite dalle inderogabili norme di legge, anche regionale o provinciale, ivi compresi il D.Lgs. 3 ottobre 2009 n.153, nonché la L.P. 29 agosto 1983, n. 29 e il D.P.reg. 12 febbraio 2014, n. 2-4/leg.

Sono espressamente escluse le attività di produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco;

2. esercizio e gestione, ai sensi di legge, anche in forma sussidiaria ed integrata all'attività delle strutture pubbliche o private, di attività e servizi socio-assistenziali e sanitari non riservati per legge a particolari categorie di soggetti o a particolari categorie di società, quali la gestione di strutture per l'assistenza a minori, a persone anziane, a persone disabili o in situazioni di disagio;

3. promozione, informazione ed educazione alla salute, anche mediante la pubblicazione e distribuzione di libri o altre iniziative editoriali (esclusi i quotidiani) concernenti l'educazione sanitaria;

4. gestione, ai sensi di legge, dei beni immobili e delle attrezzature, di proprietà dei soci amministrazioni pubbliche o di terzi, destinati all'uso pubblico, e così a titolo esemplificativo la fornitura di servizi di:

a) amministrazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, custodia, sorveglianza e vigilanza, pulizia, ivi comprese, con riferimento a strade e piazze e ogni struttura connessa, l'installazione degli arredi urbani e della segnaletica verticale ed orizzontale, anche semaforica;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e del verde pubblico o aperto al pubblico, comprese le alberature;

5. svolgimento e gestione, ai sensi di legge, dei servizi cimiteriali e funerari comunali ed in particolare:

a) gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali, camere mortuarie e strutture del commiato,

b) custodia e pulizia di complessi cimiteriali;

c) svolgimento di operazioni cimiteriali; tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni ed attività affini;

d) realizzazione e gestione di impianti di cremazione comunali;

e) gestione, manutenzione e realizzazione di impiantistica dell'illuminazione votiva per cimiteri comunali;

6. distribuzione e forniture idriche, ivi compresi la ricerca, la captazione, il sollevamento, il trasporto, la distribuzione e il trattamento dell'acqua per qualsiasi uso, la manutenzione e la gestione (senza mai assumerne la proprietà) della rete di servizio idrico integrato e delle acque reflue (comprese le fognature) e il supporto alla pianificazione di interventi, con espressa esclusione della depurazione e della gestione dei collettori principali; il tutto negli ambiti territoriali e con le modalità previsti e nei limiti e nei casi consentiti dalle inderogabili norme di legge, anche regionale o provinciale, ivi compresi il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la L.P. 30 luglio 2012, n. 17 e

successive modifiche ed integrazioni, il Decreto del presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987 n. 1-41/legisl., la L.P.17 giugno 2004 n.6, la L.P. 16 giugno 2006 n.3;

7. gestione, ai sensi di legge, del ciclo dei rifiuti, ivi compresi la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata e altri servizi collaterali e connessi; la pulizia delle strade; il trattamento e il recupero dei rifiuti urbani ed assimilabili; l'attività di disinfezione e disinfestazione; il tutto negli ambiti territoriali e con le modalità previsti e nei limiti e nei casi consentiti dalle inderogabili norme di legge, anche regionale o provinciale, ivi compresi il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la L.P. 30 luglio 2012, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, il Decreto del presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987 n. 1-41/legisl., la L.P.17 giugno 2004 n.6, la L.P. 16 giugno 2006 n.3, la L.P. 14 aprile 1988 n. 5, il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e il D.M. 3 giugno 2014 n.120 e successive modifiche e integrazioni;

8. gestione e realizzazione, ai sensi di legge, dei parcheggi comunali o privati ad uso pubblico, in superficie ed in struttura;

9. gestione, ai sensi di legge, dei servizi connessi al tema della sosta, del traffico e della mobilità su aree pubbliche o aperte al pubblico o di uso pubblico, ivi incluse anche attività, relative a dette aree, di:

a) manutenzione e gestione di sistemi di mobilità urbana ed extraurbana a basso impatto ambientale (velocipedi, veicoli elettrici, car-pooling, car-sharing ecc.);

b) manutenzione e gestione di sistemi di regolazione, di indirizzo e di controllo del traffico, della mobilità urbana ed extraurbana e della sosta, nonché della logistica delle merci in area urbana;

c) manutenzione e gestione di sistemi di controllo e di rilevazione delle infrazioni al codice della strada;

d) manutenzione e gestione di sistemi di videosorveglianza per le aree di sosta o aree limitrofe, con le modalità previste e nei limiti e nei casi consentiti dalle inderogabili norme di legge, anche regionale o provinciale, ivi compresi le norme penali e quelle dettate a tutela della privacy, tra le quali la Direttiva 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa, il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il D.M. 37/2008, il D. Lgs. 81 del 2008, il D. Lgs. 196/2003, il regolamento Europeo 2016/679;

e) interventi di sgombero neve e/o connessi a calamità atmosferiche e relative alla circolazione di veicoli e pedoni;

10. gestione delle entrate tributarie e non dei soci amministrazioni pubbliche, comprensiva dei servizi attinenti ed operativamente strumentali, ivi compresi:

a) l'accertamento, la liquidazione e la riscossione delle entrate;

b) i servizi di assistenza, nei limiti e con le forme consentite dalla legge, in materia di imposte locali e erariali, strettamente necessari ai servizi di cui al precedente punto a);

11. promozione della salute, del territorio e della cultura, anche mediante organizzazione e gestione di manifestazioni sportive, gastronomiche e culturali - volte a soddisfare un interesse di carattere generale quale il bisogno dei cittadini utenti di fruire di un'offerta qualificata di informazioni ed esposizioni - organizzate o sotto la direzione o il patrocinio dei soci amministrazioni pubbliche; i connessi servizi di supporto logistico, tecnico, artistico, di promozione e comunicazione e di ricerca sponsor.

Si precisa che il termine "gestione" sopra utilizzato si riferisce ad attività svolta in maniera "economica".

Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, la società opera in via prevalente con l'ente costituente Comune di Rovereto o con gli enti partecipanti o affidanti.

La società dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al detto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

La società potrà compiere, in via non prevalente e nei casi vietati dalla legge non nei confronti del pubblico, in forma diretta e/o indiretta - ma sempre nei limiti e nei casi e con le forme e modalità previsti dalla inderogabili norme di legge e dal presente statuto - le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili o strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale e a questo direttamente od indirettamente connesse; essa potrà anche, in via del tutto strumentale al suddetto oggetto sociale e non nei confronti del pubblico - e sempre nei limiti e nei casi e con le forme e modalità previsti dalla inderogabili norme di legge e dal presente statuto - prestare avalli o fidejussioni e garanzie di qualsiasi tipo e natura.

Il tutto nei limiti e nei casi consentiti dalle disposizioni inderogabili di legge, anche comunitaria, regionale o provinciale (ivi comprese quelle del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, della deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994, del D.M. 6 luglio 1994, della Deliberazione della Banca d'Italia 12 dicembre 1994 e della successiva normativa in materia, quelle del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. T.U.E.L.) e del D. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (c.d. T.U.S.P.) e successive modifiche ed integrazioni, della L.P. 17 giugno 2004 n. 6, delle norme dettate in materia di enti locali, di società a partecipazione pubblica, di società a controllo

pubblico e di società "in house", dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) nonché dei principi espressi in materia dalla giurisprudenza comunitaria o dalla Corte Costituzionale.

Tutte le attività potranno essere esercitate solo nei limiti e nei casi consentiti dalla legge, nel rispetto di tutte le procedure previste dalla legge e previo ottenimento e/o rilascio dei necessari provvedimenti autorizzativi, concessori e/o abilitativi.

Sono comunque espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività nei confronti del pubblico qualificate come "finanziarie", le attività riservate agli intermediari finanziari di cui agli artt.106 e 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n.385 e successive modifiche ed integrazioni, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e successive modifiche ed integrazioni e quelle di mediazione di cui alla L. 3 febbraio 1989 n.39 e successive modifiche ed integrazioni, le attività vietate per legge a società che adottino la forma prescelta per il tipo di società disciplinato dal presente statuto, le attività vietate alle società "in house", le attività professionali "protette", e cioè quelle riservate per legge a professionisti iscritti in appositi Ordini, Albi o Elenchi professionali e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Il capitale sociale è di Euro 2.600.000,00 (duemilioneisecentomila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c..

Con verbale di data 7 aprile 2023 a rogito dott. Marco Dolzani, Notaio in Trento, il capitale sociale è stato elevato in maniera scindibile per massimi Euro 137.000 (centotrentasettemila) da offrire in opzione ai Comuni della Comunità della Vallagarina e della Comunità degli Altipiani Cimbri, con previsione di un sovrapprezzo e da sottoscrivere, anche parzialmente, entro il giorno 30 settembre 2023.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome, nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o dello Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nelle disposizioni precedenti.

I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle decisioni degli amministratori o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. non è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

ARTICOLO 7 - AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE

Il capitale sociale può essere aumentato anche con il conferimento di crediti, di beni in natura, di prestazioni di opera o di servizi ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Nel caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria, il socio, a garanzia dell'obbligo assunto, può versare a titolo di cauzione il corrispondente importo in denaro presso la società.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e segg. del c.c.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

Sono fatte salve le norme inderogabili previste da leggi o regolamenti regionali o provinciali in materia, ivi compresa, ove applicabile, la L.P. 27/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 8 - CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE

In relazione all'oggetto sociale ed alla natura della società, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 comma 1 D.Lgs. 175 del 2016, possono essere soci esclusivamente amministrazioni pubbliche. Le partecipazioni societarie sono pertanto divisibili e trasferibili solo nei casi e limiti previsti dalla legge e dal presente statuto.

Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1 del D. Lgs. 175 del 2016 e delle altre norme di leggi vigenti in materia.

L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 175 del 2016, che dà analiticamente atto della convenienza

economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.

Clausola di prelazione "propria".

Fatto salvo quanto previsto da norme imperative, dall'ordine pubblico e da principi generali inderogabili dell'ordinamento, nei casi di cui all'art. 10, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 175/2016, si applica la seguente clausola di prelazione "propria": in caso di trasferimento delle quote, o di parte di esse, per atto tra vivi, è riservato agli altri soci pubbliche amministrazioni il diritto di prelazione, a parità di condizioni offerte dal terzo, in proporzione alla quota di cui ciascuno è titolare.

L'offerta per l'esercizio del diritto di prelazione dovrà essere effettuata per iscritto e comunicata a tutti i soci aventi diritto con raccomandata con avviso di ricevimento.

Essa dovrà contenere l'indicazione del prezzo di alienazione, delle condizioni di pagamento, delle altre condizioni di vendita e del nome dell'acquirente.

I soci, entro trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata, dovranno far conoscere, pure a mezzo di raccomandata, la loro decisione di esercitare il diritto di prelazione a parità di condizioni offerte dal terzo, ed in mancanza di tale tempestiva comunicazione decadranno dal diritto di prelazione stesso.

Qualora la prelazione venisse esercitata da più soci le quote offerte in vendita saranno ripartite tra di loro in proporzione alla quota di cui ciascuno è titolare.

ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Le somme versate dai soci anche in misura non proporzionale alle loro quote di partecipazione non saranno fruttifere di interesse alcuno salvo diversa disposizione dell'assemblea.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 c.c.

ARTICOLO 10 - RECESSO, ESCLUSIONE

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione della delibera che legittima il diritto di recesso nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione,

esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Ha inoltre diritto di recesso, il socio dissenziente nelle decisioni assunte dagli organi della società, che lamenti, motivando sulla base di dati oggettivi, la violazione delle proprie prerogative di controllo congiunto.

Potrà essere escluso il socio che non rispetti gli impegni assunti con la sottoscrizione dei Patti parasociali finalizzati al controllo analogo congiunto o che comunichi la propria volontà di non rinnovare, alla scadenza di validità dei patti parasociali, tali impegni e ciò anche in caso di proroga della durata della società.

L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi a maggioranza relativa non tenendosi conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La delibera produce effetto decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento al socio escluso.

Entro il medesimo termine egli può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione ai sensi del successivo art. 27.

ARTICOLO 11 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina ai sensi dell'articolo 2477 c.c. dell'organo di controllo o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;

g. le decisioni di cui all'art. 29.

E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del D.lgs. 175 del 2016.

ARTICOLO 12 - DIRITTO DI VOTO

Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA

Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo di cui all'articolo 2477 c.c., se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica con ricevuta dell'avvenuto ricevimento al domicilio dei soci risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, almeno ventiquattro ore dopo la prima, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo ex articolo 2477 c.c., se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o l'organo di controllo ex articolo 2477 c.c., se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 14 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione). In caso di assenza o di impedimento dell'amministratore unico, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. In caso di assenza o di impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, l'assemblea è presieduta dal vice presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. La riunione dovrà intendersi svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 15 - DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, all'organo di controllo di cui all'articolo 2477 c.c. o al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati.

ARTICOLO 16 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 17 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente in assemblea. Nei casi previsti dal precedente art. 11 lettere d), e) ed f), nonché nei casi previsti dal successivo art. 29, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, purchè rappresentino anche i 2/3 (due terzi) dei soci enti pubbliche amministrazioni.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni inderogabili di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 18 - AMMINISTRAZIONE

L'organo amministrativo delle società è costituito, di norma, da un amministratore unico.

L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, nel rispetto di quanto previsto dalle inderogabili norme di legge sia nazionale che provinciale, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.lgs. 175/2016.

Non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

La nomina degli amministratori è effettuata secondo modalità tali da garantire il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Qualora la società abbia un organo di amministratore collegiale, la scelta dei componenti da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Sono fatte salve le norme inderogabili previste da leggi o regolamenti- comunitari, regionali o provinciali - in materia, ivi compresa la L.P. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 19 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Per la nomina e la designazione degli amministratori, nonché per le cause di incompatibilità, ineleggibilità, sospensione o decadenza si applicano le norme del D.lgs. 175/2016, del D.lgs. 39/2013, nonché le altre norme di legge o di regolamenti, anche comunitari, regionali o provinciali.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ivi compreso l'articolo 2382 del Codice Civile, non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade:

- colui che si trova in una delle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità previste dalla legge, anche comunitaria, regionale o provinciale;
- il dipendente dell'Amministrazione pubblica che detiene il controllo od esercita la vigilanza sulla società.

Si applica la sospensione di diritto dalla carica nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge anche comunitaria, regionale o provinciale.

Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione della carica o la decadenza dall'ufficio.

Costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori, oltre quelle previste dalla legge, anche di livello regionale o provinciale:

- la grave o reiterata violazione degli obblighi di informativa previsti dal presente Statuto;
- l'inosservanza delle direttive e degli indirizzi impartiti dai soci pubbliche amministrazioni ai sensi di legge e del vigente statuto;
- la mancata esecuzione di quanto deciso dai soci o l'esecuzione di atti di gestione e amministrazione in difformità da quanto deciso dai soci, in materie riservate alla competenza degli stessi, salvo che si tratti di atti pregiudizievoli per la società o in violazione di legge.

Gli amministratori sono rieleleggibili.

All'organo amministrativo si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi.

ARTICOLO 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE

L'Assemblea elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'assemblea o il consiglio possono individuare quale sostituto un Vicepresidente tra i Consiglieri, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 21 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e all'organo di controllo di cui all'articolo 2477 c.c., se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione dovrà intendersi svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo di cui all'articolo 2477 c.c., se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 22 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La gestione della società si svolge nel rispetto delle inderogabili norme di legge, anche di livello regionale o provinciale.

All'Organo amministrativa spetta il potere di compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Gli amministratori hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per

l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Fatti salvi gli obblighi di contabilità separate previsti dalla legge, la società manterrà comunque separate le contabilità dei diversi servizi affidati.

Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381 del codice civile.

L'organo amministrativo deve predisporre, con periodicità almeno trimestrale, appositi budget previsionali, e strumenti di valutazione costante degli scostamenti tra previsioni e consuntivi, che consentano di individuare e analizzare le eventuali criticità finanziarie ed economiche, nonché gli scostamenti tra previsioni e consuntivi, onde assumere le iniziative previste dal D.Lgs. n. 14/2019 ove applicabile.

Si applica comunque quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 175 del 2016.

L'Organo amministrativo, fatto salvo quanto inderogabilmente previsto da norme inderogabili di legge, è tenuto a rispettare quanto previsto in materia di "controllo analogo" e "controllo analogo congiunto.

Il Consiglio di Amministrazione - fatta eccezione per le materie non delegabili per legge - può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, determinando i limiti della delega.

L'organo Amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, l'Organo Amministrativo valuta l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti

imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Gli strumenti eventualmente adottati sopra descritti al presente articolo sub a), b), c) e d) sono indicati nella Relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente. Qualora l'Organo Amministrativo non integri gli strumenti di governo societario con quelli sopra descritti al presente articolo sub a), b), c) e d) deve dare conto delle ragioni nella suddetta Relazione sul governo societario.

ARTICOLO 23 - RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

ARTICOLO 24 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori può essere riconosciuto un compenso onnicomprensivo, determinato annualmente in via anticipata con decisione dell'Assemblea, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società.

E' vietato corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché corrispondere trattamenti di fine mandato.

Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte della società all'azione di responsabilità contro gli amministratori.

ARTICOLO 25 - ORGANO DI CONTROLLO

La Società, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, in ogni caso nomina un organo di controllo - Sindaco Unico o Collegio Sindacale - oppure un revisore.

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società.

La nomina dei componenti dell'organo di controllo è effettuata secondo modalità tali da garantire il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Qualora la società abbia un organo di controllo collegiale, la scelta dei componenti da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

E' vietato corrispondere ai membri dell'organo di controllo o al revisore gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché corrispondere trattamenti di fine mandato.

Ai membri dell'organo di controllo si applicano le cause ostative alla nomina, di decadenza e di sospensione previste dalle norme di legge o di regolamenti, anche comunitari, regionali o provinciali.

Per la nomina e la designazione dei membri del Collegio Sindacale si applicano le norme di legge o di regolamenti, anche comunitari, regionali o provinciali.

Ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 175 del 2016 all'organo di controllo si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

ARTICOLO 26 - PRINCIPI SUGLI ORGANI SOCIALI

La nomina e le attività degli organi sono effettuate in osservanza alla disciplina del codice civile e del presente statuto, nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo previste dalla disciplina provinciale vigente.

La composizione degli organi collegiali deve assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 27 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

In caso di recesso o di esclusione del socio le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo di cui all'articolo 2477 c.c. e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente per legge, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, fatto salvo quanto inderogabilmente

previsto dall'art. 2473 bis c.c., il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

ARTICOLO 28 - BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio in conformità alla normativa vigente.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

ARTICOLO 29 - CONTROLLO ANALOGO

Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 175 del 2016, e fatto salvo quanto inderogabilmente previsto dal D. Lgs. n. 14/2019 ove applicabile, i soci amministrazioni pubbliche esercitano un "controllo analogo" nel caso di unico socio amministrazione pubblica o un "controllo analogo congiunto" nel caso i soci amministrazioni pubbliche siano più di uno, a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società.

Ai fini del "controllo analogo" o "controllo analogo congiunto" di cui all'art. 2 del D.lgs. 175 del 19 agosto 2016, si prevede quanto segue.

Decisioni dei soci.

In ogni caso, fatto salvo quanto inderogabilmente previsto da norme inderogabili di legge, anche regionale o provinciale, sono riservate alla competenza dei soci amministrazioni pubbliche le seguenti decisioni:

- a) l'approvazione, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, delle direttive e degli indirizzi strategici della società, nonché dei principali documenti di programmazione della società quali, a titolo esemplificativo, il piano di sviluppo delle attività aziendali, il piano industriale, il piano economico-finanziario e il piano occupazionale, che verranno predisposti dall'Organo Amministrativo;
- b) l'assunzione, nei casi consentiti dalla legge, di servizi da affidare alla società o la dismissione di quelli già esercitati;
- c) la sottoscrizione, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, di mutui ed altre operazioni finanziarie, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 10% (dieci per cento) del Valore della Produzione risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- d) gli acquisti e le alienazioni, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, di beni immobili di importo superiore al 15% (quindici per cento) del capitale sociale;
- e) le ispezioni e i controlli, nei limiti di quanto previsto dall'assetto organizzativo amministrativo e contabile istituito dall'organo di amministrazione, sulla qualità e l'efficienza dei servizi affidati alla società.

Per tutti i casi di cui all'art. 11, nonché per quelli previsti

nel presente articolo, è necessario il previo provvedimento dell'organo competente dei soci amministrazioni pubbliche.

Diritti particolari dei soci ex art. 2468 c.c.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2468 c.c. a ciascun socio pubblica amministrazione, sono attribuiti i seguenti particolari diritti:

- il diritto di ottenere dall'organo amministrativo e dall'organo di controllo, sulla base del modello organizzativo, amministrativo e contabile istituito dal primo, un flusso informativo costante. Tale flusso informativo deve essere garantito mediante un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alla dimensione dell'impresa e mediante adeguati strumenti di controllo di gestione reportistica e monitoraggio periodico dell'attività, tutti istituiti dall'organo amministrativo.

L'Organo amministrativo, a tal riguardo, informa i soci pubbliche amministrazioni, con periodicità almeno trimestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione degli atti deliberati dall'assemblea dei soci, sull'andamento della società e dei servizi affidati alla stessa con particolare riguardo alle esigenze dell'utenza.

Il Presidente del Collegio Sindacale/Sindaco Unico porta a conoscenza dei soci pubbliche amministrazioni ogni evento rilevante con tempi "concomitanti" alle decisioni della Società, e non solo nella relazione al Bilancio d'esercizio.

Tale flusso informativo deve essere garantito mediante un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alla dimensione dell'impresa e mediante adeguati strumenti di controllo di gestione reportistica e monitoraggio periodico dell'attività, ivi compresi:

- I) sistemi di verifica costante dello sviluppo delle attività affidate, anche sotto il profilo qualitativo;
- II) relazioni periodiche di sintesi sullo sviluppo delle attività;
- III) confronti tecnici periodici o determinati da specifiche esigenze, finalizzati ad adeguare alle esigenze dei soci pubbliche amministrazioni lo sviluppo delle attività della società.

Patti parasociali.

I requisiti del "controllo analogo" o del "controllo analogo congiunto" possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali. Tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341- bis, primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 30 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nei termini di legge.

L'assemblea dei soci, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento

del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 31 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto non è previsto si fa riferimento alle norme dettate dalla legge, anche di livello comunitario, regionale o provinciale, le cui norme inderogabili sono comunque sempre fatte salve.

Rovereto, 7 aprile 2023

F.to: Marco Pedri

F.to: Marco Dolzani (L.S.)